

Contratto di assicurazione contro i danni all'autoveicolo

Mod. ASS.01 ed. 01/2018

COVEA AFFINITY è un brand che si riferisce a
MMA Iard S.A. e MMA Iard Assurances Mutuelles

✓ Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, le condizioni di assicurazione e il modulo di proposta deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

✓ Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa



RENASSIC

2 numeri verdi al vostro servizio

**per attivare le prestazioni di Assistenza
in viaggio 24 ore su 24
per 365 giorni all'anno**

Dall'Italia

Numero Verde
800-914815

Dall'estero: +39 0642115571

**per la gestione dei danni all'autoveicolo dal
lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30**

Dall'Italia

Numero Verde
800-085555

**Dall'estero e da rete mobile: +39 080 3373445
www.mach-1.it**

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE (ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo 07 Settembre 2005, n.209 - "Codice delle Assicurazioni Private" e del Regolamento ISVAP N. 35 del 6 maggio 2010).

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

A1. Informazioni generali

MMA IARD S.A., appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 14 Boulevard Marie e Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9, tel. +33243475700, sito internet: www.covea-affinity.com, email: contacts@covea-affinity.com, iscritta nel Registro delle Imprese di Le Mans al n. 440 048 882e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento IVASS n. Il. 01337 del 9 luglio 2015 e soggetta al controllo dell'ACPR - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - Secteur Assurances, 61 rue Taitbout 75009 Paris.

MMA IARD Assurances Mutuelles, Società di mutua assicurazione a contributi fissi, appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 14 Boulevard Marie e Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9, tel. +33243475700, sito internet: www.covea-affinity.com, email: contacts@covea-affinity.com, iscritta nel Registro delle Imprese di Le Mans al n. 775 652 126 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento Isvap n. Il.00075 del 3 gennaio 2008 e soggetta al controllo dell'ACPR - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - Secteur Assurances, 61 rue Taitbout 75009 Paris.

Le Società assumono il rischio in coassicurazione rispettivamente MMA IARD S.A. al 99,9%, che riveste il ruolo di delegataria, e MMA IARD Assurances Mutuelles all'0,1% (v. art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione).

A2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

MMA IARD S.A.:Capitali propri 2.317.092.026,81 euro di cui per capitale sociale 537.052.368 euro e per riserve 1.194.589.200,73 euro. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 238 % (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

MMA IARD Assurances Mutuelles: Fondi propri 1.353.430.931,52 euro di cui per riserve 758.263.168,10 euro. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 463% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

B1. Avvertenza: Il contratto non prevede il tacito rinnovo. I programmi assicurativi 2SAFE FULL, 2SAFE BASIC e VALORE A NUOVO hanno la durata indicata nel Modulo di Adeguatezza e Dichiarazione di Adesione

B2. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

I programmi assicurativi disponibili sono i seguenti (per il dettaglio v. art. 9 delle Condizioni di assicurazione):

FORMULA FULL (garanzia completa);

FORMULA LIGHT (in alternativa alla precedente)

COLLISIONE (garanzia opzionale)

KASKO (garanzia opzionale in alternativa alla precedente).

2SAFE FULL (garanzia aggiuntiva)

2SAFE BASIC (garanzia aggiuntiva)

VALORE A NUOVO (garanzia aggiuntiva)

MERCE TRASPORTATA (garanzia aggiuntiva)

Alla Formula FULL è abbinata la garanzia ASSISTENZA IN VIAGGIO (soccorso stradale, auto in sostituzione, ecc.), non operante per i veicoli elettrici.

Le garanzie oggetto dei programmi a disposizione sono riportate all'art. 9 delle Condizioni di assicurazione.

Avvertenza: Le Condizioni di assicurazione prevedono i casi nei quali il risarcimento del

danno è escluso (vedi artt. 9A1, 12 e 13 nonché art. 23.19 per la garanzia ASSISTENZA IN VIAGGIO delle Condizioni di assicurazione).

Avvertenza: In determinati casi le Condizioni di assicurazione prevedono franchigie, scoperti o limiti di indennizzo, la cui applicazione riduce o può ridurre l'ammontare del risarcimento (art. 9A.17, 9E, 9F, 12 e 13 delle Condizioni di assicurazione).

"Franchigia" è la parte dell'ammontare del danno, espressa in cifra assoluta, che resta a carico dell'Assicurato.

Ad esempio:danno	1.000,00
franchigia	100,00
risarcimento	900,00

"Scoperto" è la parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato

Ad esempio:danno	1.000,00
scoperto 15%	150,00
risarcimento	850,00

Se per lo scoperto è previsto un importo minimo, tale importo rappresenta la parte che rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato.

Ad esempio:danno	1.000,00
scoperto 15% col minimo di	
300,00	300,00
risarcimento	700,00

"Limite di risarcimento" (o massimale) è la somma massima con la quale può essere risarcito il danno.

Ad esempio:danno	1.000,00
limite di risarcimento	450,00
risarcimento	450,00

Avvertenza: La mancata osservanza dei termini previsti dagli artt. 16 e 20 delle Condizioni di assicurazione può comportare la riduzione dell'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società.

Avvertenza: Dichiarazioni false, inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio possono avere effetti negativi sulle prestazioni assicurative (vedi art. 4 delle Condizioni di assicurazione).

B3. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Ad esempio in base all'art. 22 delle Condizioni di assicurazione può costituire aggravamento o diminuzione del rischio il trasferimento della residenza o della sede legale. Anche in caso di mancata o ritardata comunicazione, si applicheranno gli scoperti, le franchigie e i limiti di risarcimento di cui all'art. 13

delle Condizioni di assicurazione previsti per il luogo di residenza o di sede al momento del sinistro.

B4. Premi

Il premio è versato in unica soluzione all'inizio dell'assicurazione, e non è frazionabile. In occasione di ogni eventuale rinnovo il premio da versare è calcolato in ragione di anno.

Sono previsti i seguenti mezzi di pagamento dei premi:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazioni o all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale sistemi di pagamento elettronico, addebiti su conti correnti o carte di credito dell'Assicurato, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti di cui al punto 1;
3. denaro contante, con il limite di € 750,00 annui.

B5. Diritto di recesso

Entrambe le Parti possono esercitare il diritto di recesso per sinistro.

Avvertenza: Nei contratti di durata pluriennale l'Assicurato, trascorso il quinquennio, può recedere dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.

Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Isvap n. 34/2010, l'Assicurato ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 14 giorni decorrenti dal pagamento del premio assicurativo. In tal caso la Società rimborsa all'Assicurato, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di premio proporzionata ai giorni in cui le coperture sono state attive.

Per il diritto di recesso vedi art. 5 delle Condizioni di assicurazione.

B6. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto sul quale il diritto si fonda (art. 1952 c.c.).

B7. Legge applicabile al contratto

Premesso che le Parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, viene indicata l'applicazione della legge italiana.

B8. Regime fiscale

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

B9. Sito Internet - Aggiornamenti

Si rinvia al sito internet www.covea-affinity.com per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

C1. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza: I sinistri debbono essere denunciati entro il termine di tre giorni dalla data dell'evento dannoso o da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza (art. 16 delle Condizioni di assicurazione).

Le procedure di liquidazione, che variano in funzione della tipologia di sinistro, sono indicate in dettaglio negli artt. 15, 16 e 17 delle Condizioni di assicurazione.

Avvertenza: La gestione dei sinistri "Assistenza in viaggio" è affidata a INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia (vedi art. 23 delle Condizioni di assicurazione)

C2. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: **Centro Assistenza Mach1 Via Vittor Pisani 13, 20124 MILANO, Telefono +39/30465068 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30 – fax +39 0262654254 – email: reclami@mach-1.it, PEC: mach1@registerpec.it**

Qualora il reclamante (persone fisiche e giuridiche, associazioni dei consumatori e degli utenti ed in generale i soggetti portatori di interessi collettivi non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi per iscritto all'IVASS - Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale, 21 00187 Roma oppure all'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - Secteur Assurances, 61 rue Taitbout 75009 Paris, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET e, in ogni caso, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

Per il modello da utilizzare per inoltrare i reclami, si rinvia al sito www.ivass.it.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti

C3. Arbitrato

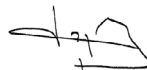
L'arbitrato è previsto per la valutazione del danno (art. 19 delle Condizioni di assicurazione).

Avvertenza: E' comunque possibile rivolgersi anche all'Autorità Giudiziaria.

MMA Iard S.A. e MMA Iard Assurances Mutuelles sono responsabili della veridicità e della completezza di dati e notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

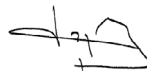
MMA IARD S.A.

Il Rappresentante Legale
Hervé FRAPSAUCE



MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Il Rappresentante Legale
Hervé FRAPSAUCE



Nel testo si intende per:

Assicurato. La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione. Il contratto di assicurazione.

Certificato di assicurazione / Modulo di Adeguatezza e Dichiarazione di Adesione. Il documento che riporta:

- i dati anagrafici dell'Assicurato;
- i dati identificativi del veicolo;
- la data di immatricolazione del veicolo;
- le garanzie prestate;
- decorrenza e scadenza della garanzia;
- la sottoscrizione delle Parti.

Collisione. Danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di scontro con altro veicolo identificato.

Consumatore. La persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro delle proprie attività professionali.

Contraente. La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione.

Danno previsto dal contratto. L'evento dannoso per il quale la Società presta la garanzia.

Danno totale. Il danno d'importo uguale o superiore al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro ai sensi dell'art 14.1.

Esplosione. Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia. La parte dell'ammontare del danno, espressa in cifra assoluta, che resta a carico dell'Assicurato.

Garanzia. La prestazione dovuta in caso di sinistro. Relativamente all'ASSISTENZA IN VIAGGIO per garanzia si intende la prestazione di assistenza fornita in caso di sinistro, tramite la Centrale Operativa.

Guasto. Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali. Sono equiparati al guasto la mancanza o l'errore di carburante.

Incidente Stradale. Il danno occorso al veicolo, fermo o in movimento, a causa della circolazione.

Incendio. La combustione, con fiamma che può auto-estendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

Indennizzo / Risarcimento. La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Kasko. I danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di scontro con altro veicolo, nonché in conseguenza di urto contro ostacoli fissi o mobili, di ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

Legge. Il Decreto Legislativo 07 Settembre 2005, n. 209 Codice delle Assicurazioni Private.

Limite di risarcimento (o massimale). La somma massima con la quale può essere risarcito il danno.

Merce trasportata. La merce e i materiali trasportati sul veicolo commerciale assicurato, di proprietà dell'Assicurato o a lui affidati, nell'ambito della sua attività, escluso il trasporto a titolo oneroso.

Parti. Il Contraente, l'Assicurato e la Società.

Polizza. I documenti che comprovano il contratto di assicurazione.

Premio. La somma dovuta dal Contraente o dall'Assicurato alla Società.

Proprietario del veicolo. L'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Relitto. Il veicolo con danni superiori al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro ai sensi degli artt. 14.1 e 21.

Residenza. Il luogo in cui il proprietario od il locatario del veicolo ha stabilito la residenza anagrafica o la sede legale.

Rete. Le Filiali e le Concessionarie RENAULT, DACIA, NISSAN e INFINITI nonché la rete autorizzata.

Scoperto. La parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato.

Scoppio. Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.

Sinistro. Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società. MMA Iard S.A. e MMA Iard Assurances Mutuelles, compagnie che assumono il rischio in coassicurazione, del Gruppo MMA.

Tecnica di comunicazione a distanza. Qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea della Società e dell'Assicurato, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti.

Valore a nuovo. Estensione di garanzia in base alla quale in caso di danno totale non sono applicabili, per tutta la durata della sua validità, i deprezzamenti sul valore assicurato previsti dall'art. 14 delle Condizioni di assicurazione.

Veicolo. Il veicolo a motore assicurato. Si considerano parte integrante del veicolo: le targhe, la ruota di scorta e gli attrezzi di dotazione, gli accessori di normale uso incorporati o fissi. Sono esclusi gli apparecchi fonovisivi, eccettuati quelli costituenti dotazione originale della vettura all'atto della vendita, installati direttamente dalla fabbrica e/o dalla Rete, dettagliati nella fattura di acquisto, nonché incorporati o validamente fissati al veicolo assicurato ("non estraibili").

SOMMARIO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

art. 1	Oggetto dell'assicurazione	pag.	1-11
1.1	Clausola di delega.....	pag.	1-11
art. 2	Modalità per rendere operative le garanzie e determinazione del premio.....	pag.	1-11
2.1	Modalità per rendere operative le garanzie e determinazione del premio	pag.	1-11
2.2	Modalità di pagamento del premio.....	pag.	1-11
art. 3	Estensione territoriale	pag.	2-11
art. 4	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	pag.	2-11
art. 5	Recesso dal contratto	pag.	2-11
art. 6	Durata del contratto – Proroga tacita	pag.	2-11
art. 7	Imposte e tasse	pag.	2-11
art. 8	Rinvio alle norme di legge	pag.	2-11
art. 9	Oggetto dell'assicurazione	pag.	2-11
A.	Formula FULL	pag.	2-11
B.	Formula LIGHT	pag.	3-11
	Garanzie opzionali: C.COLLISIONE, D.KASKO	pag.	3-11
	Garanzie aggiuntive: E.2SAFE FULL	pag.	3-11
	F.2SAFE BASIC, G.VALORE A NUOVO, H.MERCE TRASPORTATA.....	pag.	4-11
art. 10	Centro Assistenza Clienti	pag.	4-11
art. 11	Valore assicurato	pag.	4-11
art. 12	Danni esclusi	pag.	4-11
art. 13	Scoperti, franchigie e limiti di risarcimento.....	pag.	5-11
13 a.	in caso di riacquisto o di riparazioni in Rete.....	pag.	5-11
13 b.	senza riacquisto o con riparazioni fuori Rete.....	pag.	5-11
13 c.	antifurto satellitare non installato o non attivato	pag.	5-11
13 d.	riparazione di cristalli effettuata fuori Rete.....	pag.	5-11
13 e.	limiti di risarcimento.	pag.	5-11
art. 14	Determinazione del danno e calcolo del valore commerciale – Deprezzamento	pag.	6-11
14.1.A	Danno totale con riacquisto.....	pag.	6-11
14.1.B	Danno totale senza riacquisto	pag.	6-11
14.2	Danno parziale.....	pag.	7-11
art. 15	Denuncia, gestione e liquidazione dei sinistri per i danni al veicolo	pag.	7-11
art. 16	Obblighi in caso di sinistro	pag.	7-11
art. 17	Procedure per la liquidazione del danno	pag.	7-11
A.	Danno totale con riacquisto.....	pag.	7-11
B.	Danno totale senza riacquisto	pag.	8-11
C.	Danno parziale	pag.	8-11
art. 18	Obbligo di conservazione delle tracce del sinistro	pag.	8-11
art. 19	Procedura per la valutazione del danno – Arbitrato	pag.	9-11
art. 20	Recupero del veicolo rubato	pag.	9-11
art. 21	Relitto	pag.	9-11
art. 22	Variazione della residenza del proprietario del veicolo	pag.	9-11
art. 23	ASSISTENZA IN VIAGGIO	pag.	9-11
23.1	Soccorso stradale.....	pag.	9-11
23.3	Auto in sostituzione	pag.	10-11
23.18	Obblighi in caso di sinistro	pag.	11-11
23.19	Esclusioni	pag.	11-11

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Le clausole contrattuali che indicano decadenze, nullità, esclusioni, sospensioni e limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato, sono evidenziate in grassetto.

Art. 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura autovetture e autocarri fino a 45 q.li di peso a pieno carico di qualsiasi marca:

- a. veicoli di marca Renault, Dacia, Nissan, Infiniti acquistati nuovi purchè non siano trascorsi più di 5 giorni dalla data di immatricolazione, con un valore non superiore a Euro 130.000. I veicoli "km 0", "Auto Demo" e "Buy back" sono equiparati ai veicoli nuovi;
- b. veicoli acquistati usati purchè non siano trascorsi più di 5 giorni dalla data di acquisto, con un valore non superiore a Euro 100.000;
- c. veicoli usati, denominati "usato generico" di cui all'Art. 1)c. con un valore non superiore a Euro 50.000, purchè venga fornita la documentazione che ne attesti il buono stato d'uso.

Sono esclusi i veicoli intestati ad aziende di autonoleggio senza conducente, salvo espressa pattuizione.

Le garanzie prestate con la presente polizza sono quelle previste dal programma assicurativo prescelto.

I programmi assicurativi disponibili sono i seguenti:

A. FORMULA FULL (garanzia completa) che comprende:

FURTO totale e parziale, RAPINA, INCENDIO, ATTI VANDALICI, EVENTI NATURALI, ASSISTENZA in viaggio (non operante per i veicoli elettrici), GARANZIE ACCESSORIE,

B. FORMULA LIGHT (in alternativa alla garanzia A.) che comprende:

FURTO totale e parziale, RAPINA, INCENDIO

C. COLLISIONE (garanzia opzionale)

D. KASKO (garanzia opzionale)

E. 2SAFE FULL (garanzia aggiuntiva)

F. 2SAFE BASIC (garanzia aggiuntiva)

G. VALORE A NUOVO (garanzia aggiuntiva che non può essere prestata per i veicoli "usato generico" di cui all'art. 1)c.

H. MERCE TRASPORTATA (garanzia aggiuntiva)

Nel caso in cui nel Modulo di Adeguatezza e Dichiarazione di Adesione o nel Certificato di Assicurazione non vi sia un espresso richiamo alla formula prescelta, si intendono automaticamente operanti le coperture assicurative di cui alla sola garanzia B. FORMULA LIGHT.

1.1 CLAUSOLA DI DELEGA

L'assicurazione è ripartita per quote tra le imprese MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles. MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles, coassicuratrici, che agiscono solidalmente. Tutte le comunicazioni inerenti all'assicurazione, ivi comprese quelle inerenti al recesso ed ai reclami, devono trasmettersi dall'una all'altra parte

unicamente per il tramite dell'impresa MMA IARD S.A. designata quale coassicratrice delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla delegataria in nome e per conto dell'altra coassicratrice. Questa ultima sarà tenuta a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla delegataria per la gestione dell'assicurazione, l'istruzione delle prestazioni e la quantificazione del loro ammontare, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare consulenti (periti, medici, ecc.) in nome e per conto dell'altra coassicratrice. La delegataria è anche incaricata dall'altra coassicratrice dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del contratto e della liquidazione dei sinistri.

L'assicurazione è ripartita in coassicurazione nelle rispettive quote:

MMA IARD S.A.:	99,9%
MMA IARD Assurances Mutuelles:	0,1%

Le Società, in parziale deroga a quanto previsto dall'art. 1911 c.c., sono solidalmente responsabili.

Art. 2) MODALITA' PER RENDERE OPERATIVE LE GARANZIE, DETERMINAZIONE DEL PREMIO DI ASSICURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO

2.1 MODALITA' PER RENDERE OPERATIVE LE GARANZIE E DETERMINAZIONE DEL PREMIO DI ASSICURAZIONE

L'Assicurato, dopo aver preso visione della Nota Informativa e delle Condizioni di assicurazione e aver scelto il programma assicurativo, può aderire allo stesso tramite la Rete che ha venduto il veicolo. All'atto della consegna del veicolo, l'Assicurato versa alla Rete l'importo del premio assicurativo e sottoscrive un Modulo di Adeguatezza e Dichiarazione di Adesione opportunamente controfirmato dalla Rete per quietanza del pagamento ricevuto. La garanzia avrà effetto dal giorno e ora riportati nel Modulo di Adeguatezza e Dichiarazione di Adesione purché il premio sia stato pagato; in mancanza la garanzia decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di effettivo pagamento.

Il premio di assicurazione viene calcolato in base ai seguenti parametri:

- per il programma assicurativo A. FORMULA FULL e B. FORMULA LIGHT
 1. provincia di residenza o sede legale del proprietario del veicolo, in relazione ai seguenti Gruppi tariffari:
 - Gruppo 1 CE, FG, BA, NA;
 - Gruppo 2 BR, BT, CZ, SA, TA, TO;
 - Gruppo 3 AV, BN, CS, CT, KR, LE, ME, MI, MT, PZ, RC, RM, VV;
 - Gruppo 4 AP, AQ, AT, BS, CA, CH, CI, CR, EN, FE, GE, IM, IS, LO, MB, MD, NU, OG, OT, PE, PN, PV, SR e TP;
 - Gruppo 5 tutte le restanti province;

- per tutte le coperture assicurative
- 2. marca, tipo e modello del veicolo, limitatamente ai veicoli acquistati nuovi;
- 3. prezzo di acquisto indicato in fattura per i veicoli acquistati usati, e valore indicato per un analogo veicolo dalla rivista "Eurotax Giallo" in vigore alla data di effetto dell'assicurazione per i veicoli "usato generico" di cui all'Art. 1)c.;
- 4. durata dell'assicurazione, solo in anni interi per un minimo di 12 mesi.

2.2 MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO

L'Assicurato provvederà a corrispondere i premi assicurativi (anche relativi a rinnovi di polizze autorizzati) alla società o agli intermediari, attraverso i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa d'assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. mezzi di pagamento bancario (RID), per i quali l'Assicurato presta il suo consenso ad utilizzare le coordinate bancarie comunicate, ordini di bonifico, mezzi di pagamento postale, sistemi di pagamento elettronico;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di € 750,00 annui per ciascun contratto.

Art. 3) ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale in tutta Europa, salvo per alcune garanzie della sezione Assistenza in Viaggio nel cui titolo è contemplato solo l'estero o solo l'Italia.

Art. 4) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 5) RECESSO DAL CONTRATTO

In caso di durata poliennale della polizza il Contraente, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto senza oneri dandone comunicazione alla Società con preavviso di 30 giorni. Qualora nel Modulo di Adeguatezza e Dichiarazione di Adesione non sia indicato lo sconto praticato per la durata poliennale del contratto, il Contraente può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale, dandone comunicazione alla Società con preavviso di 30 giorni, con rimborso del premio corrisposto per le residue annualità, al netto delle imposte.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino a 60 giorni dalla definizione dei rapporti le Parti hanno facoltà di far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni. La Società tiene a disposizione del Contraente la parte di premio, al netto delle tasse, relativa al periodo di rischio non corso. Questa facoltà non sarà esercitata dalla Società nei confronti di Contraenti qualificabili come "consumatori".

Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Isvap n. 34/2010, l'Assicurato ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 14 giorni decorrenti dal pagamento del premio assicurativo. In tal caso la Società rimborsa all'Assicurato, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di premio proporzionata ai giorni in cui le coperture sono state attive.

Art. 6) DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA TACITA

L'assicurazione decorre dalle ore 8.00 del giorno di immatricolazione del veicolo nuovo o del giorno di acquisto del veicolo acquistato usato, "veicoli km 0", "Auto Demo" e "Buy back", e dal giorno risultante nel Modulo di Adeguatezza e Dichiarazione di Adesione di cui all'Art. 2 per i veicoli "usato generico" di cui all'Art. 1)c., e ha la durata convenuta caso per caso. I programmi assicurativi 2SAFE FULL, 2SAFE BASIC e VALORE A NUOVO hanno la durata indicata nel relativo Modulo di Adeguatezza e Dichiarazione di Adesione.

Art. 7) IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. L'imposta è pari al 13,50% del premio.

Art. 8) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti in Italia.

NORME CHE REGOLANO LE COPERTURE ASSICURATIVE

A. FORMULA FULL; B. FORMULA LIGHT; C. COLLISIONE; D. KASKO; E. 2SAFE FULL; F. 2SAFE BASIC; G. VALORE A NUOVO; H. MERCE TRASPORTATA;

Art. 9) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

LA SOCIETÀ SI IMPEGNA A INDENNIZZARE I DANNI MATERIALI E DIRETTI SUBITI DAL VEICOLO ASSICURATO, NONCHÉ LE SPESE SOSTENUTE A CAUSA DI UNO DEGLI EVENTI INDICATI IN SEGUITO, VERIFICATISI IN EUROPA.

A. FORMULA FULL

- A1. **FURTO O RAPINA** del veicolo o parte di esso. Sono qualificati ai danni da furto o da rapina i danni arrecati al veicolo nel tentativo di commettere il furto o la rapina, nonché quelli al veicolo rubato, in conseguenza della

sua circolazione abusiva. La garanzia furto è operante a condizione che il veicolo al momento del furto sia chiuso a chiave. In presenza di antifurto satellitare vale quanto previsto all'art. 13.c. delle condizioni di assicurazione.

- A2. **INCENDIO, FULMINE, ESPLOSIONE O SCOPPIO DEL CARBURANTE** contenuto nel serbatoio, destinato al funzionamento del motore o dell'impianto di alimentazione.
- A3. **ATTI VANDALICI** e atti dolosi in genere intendendosi per tali anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione.
- A4. **EVENTI NATURALI**: bufere, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di grandine, neve.
- A5. **ASSISTENZA IN VIAGGIO** (vedi art. 23 delle Condizioni di assicurazione).

GARANZIE ACCESSORIE

- A6. **RICORSO TERZI E RISCHIO LOCATIVO.** La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza della somma indicata all'art. 13.e.1, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile a sensi di legge per danneggiamenti cagionati da incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato:
- a. a cose di terzi, quando l'evento dannoso si sia verificato mentre il veicolo non è in circolazione ai sensi del decreto legislativo 209 del 7 settembre 2005;
 - b. al locale condotto in locazione dall'Assicurato per il rimessaggio del veicolo.
- A7. **DANNEGGIAMENTI AL VEICOLO CONSEGUENTI A FURTO O A RAPINA DI COSE NON ASSICURATE** poste all'interno del veicolo stesso.
- A8. **ROTTURA ACCIDENTALE DEI CRISTALLI DEL VEICOLO** (esclusa fanaleria e specchi retrovisori) limitatamente alle spese sostenute per la loro sostituzione o riparazione.
- A9. **LESIONI SUBITE DAGLI ANIMALI DOMESTICI.** La Società rimborsa le spese sostenute per curare, in caso di incidente da circolazione, gli animali domestici trasportati sul veicolo.
- A10. **SPESE DI IMMATRICOLAZIONE. ANNOTAZIONE DELLA PERDITA DI POSSESSO. PROCURA A VENDERE.** In caso di danno totale senza ritrovamento del veicolo, la Società rimborsa le spese sostenute per l'immatricolazione di un nuovo veicolo acquistato in sostituzione di quello assicurato e le spese sostenute per ottenere l'annotazione della perdita di possesso sul certificato cronologico e sul certificato di proprietà nonché le spese per la procura a vendere a favore della Società.
- A11. **PERDITA DELLA TASSA DI PROPRIETÀ** non usufruita in conseguenza del furto o della rapina del veicolo.
- A12. **DANNI AL VEICOLO A CAUSA DEL TRASPORTO DI VITTIME DELLA STRADA.** La Società rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati all'interno del veicolo assicurato dal trasporto occasionale di vittime di

incidenti stradali.

- A13. **SPESE PER IL RIFACIMENTO DELLE CHIAVI DEL VEICOLO** sostenute in conseguenza di smarrimento o sottrazione delle stesse (sono parificati alle chiavi i congegni elettronici di apertura e chiusura delle portiere).
- A14. **RIPRISTINO DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA.** L'assicurazione è operante per il ripristino o la sostituzione, conseguenti a incidente stradale e non altrimenti indennizzabili, delle cinture di sicurezza e degli airbag del veicolo assicurato. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato a riparazione avvenuta, dietro presentazione di regolare fattura.
- A15. **SPESE DI DISSEQUESTRO** sostenute per il dissequestro e la restituzione del veicolo sequestrato dall'Autorità a seguito di incidente stradale.
- A16. **SPESE DI PARCHEGGIO E CUSTODIA** sostenute per il parcheggio o la custodia del veicolo disposti dall'Autorità in caso di ritrovamento a seguito di furto totale o rapina.
- A17. **BONUS FEDELTA'** In caso di furto del veicolo senza ritrovamento la Società rimborsa **fino a concorrenza di € 1.000,00** le spese sostenute dall'Assicurato nei 12 mesi precedenti il sinistro per la riparazione e per l'acquisto di pezzi di ricambio del veicolo. La garanzia è valida a condizione che le spese siano state sostenute presso il Concessionario che ha venduto il veicolo, siano comprovate da fattura, e non siano già state rimborsate dalla Società a seguito di altro sinistro. Per ottenere il risarcimento l'Assicurato dovrà fornire copia delle fatture pagate. Ai fini del pagamento dell'indennizzo la documentazione dovrà essere completata con l'IBAN del conto corrente sul quale effettuare il bonifico, e il nome del titolare del conto.

B. FORMULA LIGHT

(applicabile solo all'interno di specifiche Campagne di vendita)

- B1. **FURTO e RAPINA** del veicolo o parte di esso. Sono parificati ai danni da furto o da rapina i danni arrecati al veicolo nel tentativo di commettere il furto o la rapina, nonché quelli al veicolo rubato, in conseguenza della sua circolazione abusiva. La garanzia furto è operante a condizione che il veicolo al momento del furto sia chiuso a chiave. In presenza di antifurto satellitare vale quanto previsto all'art. 13.c. delle condizioni di assicurazione.
- B2. **INCENDIO, FULMINE, ESPLOSIONE O SCOPPIO DEL CARBURANTE** contenuto nel serbatoio, destinato al funzionamento del motore o dell'impianto di alimentazione.

GARANZIE OPZIONALI

- C. **COLLISIONE.** Danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di scontro con altro veicolo identificato.
- D. **KASKO.** Danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di scontro con altro veicolo, nonché in conseguenza di urto contro ostacoli fissi o mobili, di ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

GARANZIE AGGIUNTIVE

- E. **2SAFE FULL.** La garanzia è operante in caso di sinistro

che abbia provocato la perdita totale del veicolo assicurato dotato di marchiatura Microdot Crimestop in conseguenza di:

- sottrazione a seguito di furto o rapina, senza ritrovamento;
- distruzione dovuta a incendio, atti vandalici o eventi naturali;
- incidente stradale.

La Società corrisponde a titolo di indennizzo, oltre alle somme eventualmente dovute per altre garanzie prestate, € 2.000,00 in caso di riacquisto in Rete di un altro veicolo, nuovo o usato, purché di valore almeno pari a quello perduto.

La Società rimborsa inoltre:

- a) **fino a € 1.000,00 le spese per cure mediche e ospedaliere** del conducente e/o dei trasportati in conseguenza del sinistro;
- b) **fino a € 250,00 il danno relativo alle cose trasportate;**
- c) **fino a € 100,00 le spese per il rifacimento dei documenti** rimasti a bordo del veicolo.

In caso di sinistro l'Assicurato deve fornire, oltre a quanto prescritto all'art. 16:

- copia della fattura delle spese sostenute per cure mediche e ospedaliere, e per il rifacimento dei documenti, di cui alle lettere a) e c);
- la documentazione comprovante il danno relativo alle cose trasportate, di cui alla lettera b).

Ai fini del pagamento di quanto spettante la documentazione dovrà essere completata dell' IBAN del conto corrente sul quale effettuare il bonifico e del nome del titolare del conto.

F. 2SAFE BASIC. E' operativa per i casi previsti dalla garanzia 2SAFE FULL, ed alle stesse condizioni, esclusa la perdita per incidente stradale.

G. VALORE A NUOVO. In caso di danno totale la Società calcola l'indennizzo in misura pari al valore assicurato, senza applicazione del deprezzamento sul valore assicurato previsto dall'art. 14.1 delle Condizioni di assicurazione. Restano applicabili gli eventuali scoperti previsti all'art. 13. Questa estensione di garanzia non può essere prestata per i veicoli "usato generico", di cui all'Art. 1)c).

H. MERCE TRASPORTATA. L'assicurazione comprende il furto della merce di proprietà dell'Assicurato o a lui affidata nell'ambito dell'attività svolta, trasportata sui veicoli indicati all'art. 13 e.5. È escluso il trasporto a titolo oneroso. L'indennizzo viene corrisposto congiuntamente a quello spettante per il furto o la rapina del veicolo. La garanzia è operante a condizione che:

- il furto della merce sia avvenuto congiuntamente al furto o alla rapina del veicolo assicurato;
- la merce sia riposta all'interno del bagagliaio del veicolo;
- il veicolo sia dotato di carrozzeria rigida e munito di blocco elettromeccanico a chiave del volante o dell'accensione nonché di un sistema di geolocalizzazione "Octotelematics";
- le portiere siano chiuse a chiave e i vetri rialzati quando il veicolo rimane incustodito.

Art. 10) CENTRO ASSISTENZA CLIENTI

Per la gestione e la consulenza dei contratti e dei sinistri viene utilizzata una apposita Centrale Operativa, denominata:

CENTRO ASSISTENZA CLIENTI
Via Vittor Pisani, 13 - 20124 MILANO



(dall'estero e da rete mobile +39 0803373445)

fax +39 0272010006 - assistenzaclienti@mach-1.it

Questo servizio è prestato tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30.

È inoltre possibile, accedendo al sito www.mach-1.it, prendere visione delle coperture assicurative in corso e segnalare eventuali sinistri.

Il Centro Assistenza Clienti garantisce agli Assicurati:

Servizio di Consulenza on line per ogni informazione sui contenuti, le modalità e le procedure dei Programmi assicurativi.

Servizio di Gestione del contratto di assicurazione per ogni comunicazione di variazione (variazione di dati anagrafici, sostituzione di veicolo o cambio di contraenza); questa comunicazione potrà essere effettuata anche per telefono. Il Centro Assistenza Clienti trasmetterà direttamente al domicilio dell'Assicurato le eventuali appendici contrattuali.

Servizio di Gestione dei Sinistri. La denuncia di sinistro per danni al veicolo deve essere fatta entro 3 giorni dalla data dell'evento dannoso o da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, telefonando al Centro Assistenza Clienti. Il Centro Assistenza Clienti si occuperà poi della gestione, della liquidazione e del pagamento dell'indennizzo, limitando le incombenze burocratiche a carico dell'Assicurato al minimo indispensabile.

Art. 11) VALORE ASSICURATO

Il valore assicurato è pari:

- al prezzo di acquisto indicato in fattura per i veicoli di cui all'Art. 1)a e 1)b, comprensivo del costo di eventuali accessori e optional installati;
 - al valore indicato per un analogo veicolo dalla Rivista "Eurotax Giallo" in vigore alla data di effetto dell'assicurazione per i veicoli "usato generico", di cui all'Art. 1)c).
- Il valore assicurato deve essere comprensivo dell'ammontare dell'IVA se il contraente è un soggetto non in grado di recuperare tale imposta.

Art. 12) DANNI ESCLUSI

La Società non indennizza i danni causati al veicolo da:

1. **atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;**
2. **esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di par-**

- ticelle atomiche;
 - 3. partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I. e/o C.S.A.I.;
 - 4. semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;
 - 5. rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo;
 - 6. dolo dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi;
 - 7. colpa grave dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi, tranne che per le garanzie COLLISIONE e KASKO.
- Oltre a quanto sopra previsto, la Società, limitatamente alle sole garanzie COLLISIONE, KASKO e 2SAFE, non indennizza i danni:
- 8. provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285;
 - 9. provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del sinistro;
 - 10. cagionati da cose o da animali trasportati sul veicolo;
 - 11. cagionati da operazioni di carico e scarico;
 - 12. subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione "fuori strada";
 - 13. alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile.

Art. 13) SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI RISARCIMENTO

La Società effettua il pagamento dell'indennizzo al netto dei seguenti scoperti o franchigie (che restano a carico dell'Assicurato) e tenendo conto dei seguenti limiti di risarcimento:

SCOPERTI E FRANCHIGIE:

13.a. In caso di riacquisto presso la Rete:

- di altro veicolo nuovo se il veicolo assicurato è stato acquistato nuovo;
- di altro veicolo anche usato purché sia di valore almeno pari a quello rubato o distrutto, se quello assicurato è stato acquistato usato o se si tratta di veicolo "usato generico" di cui all'Art. 1)c.;
- oppure in caso di riparazione effettuata dalla Rete:

- a.1. per la garanzia furto e rapina compresi il tentativo di furto e i danneggiamenti ai vei-

colo conseguenti a furto o rapina di cose non assicurate (v.art.9 A6):

- 20% col minimo di € 350,00 per sinistro limitatamente ai veicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province del Gruppo 1 (vedi art. 2);
- 15% col minimo di € 350,00 per sinistro limitatamente ai veicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province del Gruppo 2 (vedi art. 2);

a.2. per le garanzie atti vandalici ed eventi naturali:

- 15% col minimo di € 200,00 per sinistro;

a.3. per la garanzia C - COLLISIONE: € 500,00 per sinistro (v. anche art. 13.e.4.);

a.4. per la garanzia D - KASKO: 10% col minimo di € 300,00 per sinistro.

13.b. Senza riacquisto di altro veicolo presso la Rete o con riparazioni non effettuate presso la Rete:

b.1. per la garanzia furto e rapina compresi il tentativo di furto e i danneggiamenti al veicolo conseguenti a furto o rapina di cose non assicurate (v.art.9 A6):

- 35% col minimo di € 750,00 per sinistro limitatamente ai veicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province del Gruppo 1 (vedi art. 2);
- 25% col minimo di € 750,00 per sinistro limitatamente ai veicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province del Gruppo 2 (vedi art. 2);
- 20% col minimo di € 500,00 per sinistro limitatamente ai veicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province del Gruppo 3 (vedi art. 2);
- 15% col minimo di € 350,00 per sinistro limitatamente ai veicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province dei Gruppi 4 e 5 (vedi art. 2);

b.2. per le garanzie atti vandalici e eventi naturali: 20% col minimo di € 500,00 per sinistro;

b.3. per la garanzia C. COLLISIONE:

- € 600,00 per sinistro (v. anche art. 13.e.4.);

b.4. per la garanzia D. KASKO: 15% col minimo di € 500,00 per sinistro.

13.c. Relativamente ai veicoli dotati di antifurto satellitare, la Società presta la garanzia furto alla condizione che l'impianto sia effettivamente installato sul veicolo e che lo stesso sia attivato in caso di veicolo incustodito. Quando, per qualsiasi motivo, non è operante una delle suddette condizioni, la Società effettuerà il pagamento dell'indennizzo con uno scoperto del 35% che assorbe altri scoperti eventualmente applicabili allo stesso sinistro.

13.d. Per la garanzia cristalli: € 100,00 per sinistro limitatamente alle riparazioni non effettuate presso la Rete (v. anche art. 13.e.2.).

LIMITI DI RISARCIMENTO:

a. La Società non è tenuta a pagare, per ogni sinistro, indennizzo superiore a:

e.1. € 260.000,00 per la garanzia Ricorso terzi e Rischio locativo;

e.2. € 520,00 per anno assicurativo per la garanzia rottura dei cristalli, per Logan, Sandero, Dokker, Twingo, Twizy, Zoe, Kangoo ZE, Fluence, Clio, € 700,00 per anno assicurativo per Kangoo, Duster, Lodgy, Captur, Megane, Scenic, Kadjar, Grand Scenic, € 900,00 per anno assicurativo per Talisman, Espace, Laguna, Traffic, Master;

e.3. € 420,00 per la garanzia spese di immatricolazione, annotazione della perdita di possesso, procura a vendere;

e.4. € 3.000,00 per anno assicurativo per la garanzia COLLISIONE, ridotto a € 2.500,00 in caso di mancato riacquisto di altro veicolo nuovo oppure con riparazione non effettuata presso la Rete.

e.5. € 2.000,00 in misura forfettaria per la garanzia MERCE TRASPORTATA sui veicoli TRAFIC e MASTER, e € 1.000,00 su tutti gli altri adibiti a trasporto commerciale o promiscuo di persone e cose.

e.6. € 260,00 per ciascuna delle seguenti garanzie:

- Lesioni subite dagli animali domestici;
- Danni per il trasporto di vittime della strada;
- Spese per il rifacimento delle chiavi;
- Perdita della tassa di proprietà;
- Spese di dissequestro;
- Spese di rimozione e parcheggio;

e.7. € 1.000,00 per la garanzia ripristino dei dispositivi di sicurezza e per la garanzia "Bona Fedeltà".

Art.14) DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO E CALCOLO DEL VALORE COMMERCIALE - DEPREZZAMENTO

14.1. DANNO TOTALE

Si ha danno totale quando il danno è pari o superiore al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro. Per determinare il valore del veicolo al momento del sinistro si applicano sul valore assicurato in base a quanto disposto all' art. 11) le percentuali di deprezzamento indicate nelle tabelle di seguito riportate. Tali tabelle tengono conto in modo forfettario— in relazione al tempo trascorso dalla immatricolazione per i veicoli acquistati nuovi, ed ai mesi trascorsi dalla data di effetto della polizza per gli altri veicoli — della diminuzione di valore dipendente dalla vetustà, dall'uso, o dall'introduzione

sul mercato di nuovi modelli del veicolo.

A. CON RIAQUISTO DI ALTRO VEICOLO PRESSO LA RETE

A.a. PER VEICOLI ACQUISTATI NUOVI

Mesi trascorsi dalla data di immatricolazione	Deprezzamento applicabile sul valore assicurato
fino al 12° mese compreso	Zero
dal 13° al 24° mese	20%
dal 25° al 36° mese	35%
dal 37° al 48° mese	45%
dal 49° al 72° mese	55%

A.b. PER GLI ALTRI VEICOLI

Mesi trascorsi dalla data di effetto della polizza	Deprezzamento applicabile sul valore assicurato
fino al 12° mese compreso	Zero
dal 13° al 24° mese	10%
dal 25° al 36° mese	20%
dal 37° al 48° mese	30%
dal 49° al 60° mese	40%
dal 61° al 72° mese	50%

Resta inoltre a carico dell'Assicurato l'importo degli eventuali scoperti previsti all'art. 13.

B. SENZA RIAQUISTO DI ALTRO VEICOLO PRESSO LA RETE

B.a. PER VEICOLI ACQUISTATI NUOVI

Mesi trascorsi dalla data di immatricolazione	Deprezzamento applicabile sul valore assicurato
fino al 12° mese compreso	15%
dal 13° al 24° mese	20%
dal 25° al 36° mese	35%
dal 37° al 48° mese	45%
dal 49° al 72° mese	55%

B.b. PER GLI ALTRI VEICOLI

Mesi trascorsi dalla data di effetto della polizza	Deprezzamento applicabile sul valore assicurato
fino al 12° mese compreso	15%
dal 13° al 24° mese	25%
dal 25° al 36° mese	35%
dal 37° al 48° mese	45%
dal 49° al 60° mese	55%
dal 61° al 72° mese	65%

In tutti i casi, qualora la garanzia sia prestata con VALORE A NUOVO, le percentuali di deprezzamento verranno applicate nella misura sopra indicata solo a partire dal termine di durata di detta estensione di garanzia.

Trascorsi 6 anni dalla data di effetto della polizza, l'ammontare del danno verrà calcolato applicando un deprezzamento del 10% al valore assicurato dell'anno precedente e così per ogni anno successivo. In ogni caso il valore assicurato rappresenta il limite massimo di indennizzo.

14.2. DANNO PARZIALE

Il costo delle riparazioni è determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all'età e allo stato del veicolo sulla base di quanto indicato all'articolo 14.1.A.a. per i veicoli acquistati nuovi e 14.1.A.b. per gli autoveicoli acquistati usati. Per gli autoveicoli "usato generico" di cui all'Art. 1)c.. il deprezzamento sarà calcolato applicando il rapporto fra il valore dell'autoveicolo indicato sulla Rivista "Eurotax giallo" al momento del sinistro ed il prezzo di listino riportato sulla stessa Rivista.

Al contrario, per le riparazioni effettuate presso la Rete, qualora il sinistro si verifichi entro il sesto anno dalla data di immatricolazione, la determinazione dell'ammontare dei danni parziali relativi alla carrozzeria, alla selleria e ai vetri o cristalli viene eseguita senza tenere conto del deprezzamento delle parti sostituite.

In ogni caso, per i danni alle parti meccaniche e per quelle soggette a usura, nonché per i veicoli immatricolati da oltre sei anni il deprezzamento verrà sempre applicato:

1. nelle percentuali indicate all'art. 14.1.B.b. per i veicoli acquistati nuovi o acquistati usati;

2. applicando il rapporto indicato nel primo comma per i veicoli "usato generico" di cui all'Art. 1)c..

Qualora venga provata con fattura la precedente sostituzione di parti danneggiate, il deprezzamento per vetustà inizierà ad essere conteggiato dalla data della fattura stessa.

Il deprezzamento non verrà mai applicato al costo della manodopera.

Le spese di smontaggio e montaggio occasionate dal sinistro sono a carico della Società se nella parte smontata si riscontrano danni indennizzabili. Le spese per modificazioni o aggiunte apportate al veicolo in occasione della riparazione non sono indennizzabili.

Art. 15) DENUNCIA, GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI PER I DANNI AL VEICOLO

L'Assicurato può telefonare tutti i giorni feriali (escluso il sabato), dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30 ad un operatore del **Centro Assistenza Clienti Numero Verde 800.085555 (dall'estero e da rete mobile +39 0803373445)**, che gli richiederà i dati necessari per la denuncia del sinistro e gli indicherà i documenti da presentare e gli adempimenti richiesti per l'istruzione della pratica oppure tramite il sito internet: www.mach-1.it.

Inoltre il Centro Assistenza Clienti, all'occorrenza, si metterà in contatto con la Rete per informarla del sinistro e per ottenere ulteriore documentazione.

Nel caso di danno totale o di danno parziale di importo

superiore al 75% del valore assicurato e nell'ipotesi che il Contraente intenda riacquistare un altro veicolo, il Centro Assistenza Clienti collocherà direttamente con la Rete presso la quale il Cliente riacquista il nuovo veicolo.

Art. 16) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato, entro 3 giorni, deve:

- A. presentare – soltanto in caso di danno da furto, incendio o atto vandalico – denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria competente (Carabinieri, Polizia, ecc.) indicando che il veicolo è assicurato con la Società. Qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori del veicolo (danno parziale), è necessario che questi danni vengano dettagliatamente elencati nella denuncia.**
- B. chiamare il Centro Assistenza Clienti Numero Verde 800.085555 (dall'estero e da rete mobile +39 0803373445), fornendo precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il veicolo e infine, in caso di danno totale, inviare entro 2 giorni dalla denuncia telefonica quanto segue:**

- 1. originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta (v. precedente punto A);**
- 2. copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato;**
- 3. se disponibili, copia della Carta di Circolazione o del Foglio di Via;**
- 4. tutte le chiavi di dotazione originale del veicolo;**
- 5. copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità;**
- 6. relativamente ai veicoli dotati di impianto di antifurto satellitare, è richiesta la copia del contratto unitamente alla dichiarazione che attesti che al momento del sinistro il servizio era attivo.**

In caso di furto totale per il quale emerga in denuncia che una o più chiavi erano custodite all'interno del veicolo, sarà applicato uno scoperto del 20% sul danno liquidato a termini di polizza.

L'originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti deve essere inviato anche in caso di danno parziale causato da uno degli eventi menzionati al precedente punto A.

In caso di sinistro verificatosi all'estero l'Assicurato deve presentare la denuncia all'Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità italiane competenti.

Nel caso di danno parziale l'Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il veicolo prima che il danno sia stato accertato dalla Società, salvo le riparazioni di prima urgenza.

Art. 17) PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

A) DANNO TOTALE CON RIACQUISTO DI ALTRO VEICOLO (COME INDICATO ALL'ART.13.a.)

In caso di danno totale, la procedura prevede la sostituzione diretta, ad opera della Rete, del veicolo con altro veicolo:

- **nuovo se il veicolo assicurato è stato acquistato nuovo;**
- **anche usato, se il veicolo assicurato è stato acquistato usato o se si tratta di veicolo "usato generico" di cui all'Art. 1)c., purché sia di valore almeno pari a quello rubato o distrutto.**

Ciò comporta che la liquidazione venga effettuata direttamente alla Rete che ha venduto il veicolo.

Per attivare questa procedura, l'Assicurato deve sottoscrivere l'ordine di acquisto di un altro veicolo del quale devono essere riportati: il modello, gli equipaggiamenti, gli accessori installati e la data di commissione. La Rete deve inviare alla Società copia dell'ordine di acquisto, ed entro 15 giorni dall'immatricolazione del veicolo acquistato nuovo, o dall'acquisto del veicolo usato, la copia della fattura. A questa documentazione, devono essere allegati i seguenti certificati (la cui spesa, sostenuta per ottenerli, è a carico della Società ai sensi dell'art. 9.A10 qualora sia prevista questa garanzia):

1. Estratto Generale Cronologico con annotazione della perdita di possesso del veicolo, o provvisoriamente la ricevuta dell'avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico;
2. Certificato di Proprietà del veicolo, con annotazione della perdita di possesso o, provvisoriamente, la ricevuta dell'avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico;
3. Procura a vendere a favore della Società;
4. Delega alla rottamazione, se richiesta dalla Società;
5. Dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato indicante se è un soggetto in grado di recuperare l'IVA sul veicolo, ai fini del disposto del DPR 633/72.

B) DANNO TOTALE SENZA RIACQUISTO DI ALTRO VEICOLO

Nel caso l'Assicurato non intenda servirsi della procedura di sostituzione diretta del veicolo, la Società attiverà la normale procedura di liquidazione del danno. Resta inteso che l'indennizzo da liquidare ai sensi di polizza viene calcolato sulla base del valore di cui all'art. 14.1 decurtato dello scoperto di cui all'art. 13.

Per la liquidazione, oltre ai documenti previsti alla precedente lettera A, dal punto 1 al punto 5, dovrà essere prodotta una dichiarazione in cui l'Assicurato comunica alla Società la propria volontà di non riacquistare un altro veicolo.

C) DANNO PARZIALE

La liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell'intera documentazione tecnica (perizia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le riparazioni l'ammontare delle spese delle stesse. In caso

di riparazioni effettuate presso la Rete, la liquidazione verrà effettuata dalla Società direttamente alla Rete. L'Assicurato, perciò, al momento del ritiro del veicolo, pagherà direttamente alla Rete il solo importo dello scoperto di cui all'art. 13 e del deprezzamento eventualmente applicabile ai sensi dell'art. 14 e rilascerà benestare per il pagamento dell'indennizzo alla Rete.

Art. 18) OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO

L'Assicurato non potrà far riparare il veicolo, salvo le riparazioni di prima urgenza, prima che il danno sia stato accertato dalla Società.

Art. 19) PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO – ARBITRATO

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società o persona da questa incaricata, con l'Assicurato o persona da lui designata, oppure a richiesta di una delle Parti, fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 20) RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO

In caso di recupero del veicolo rubato, l'Assicurato deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti, oppure alla Società, appena ne abbia avuto notizia e provvedere all'invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L'Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del veicolo mettendo a disposizione della Società stessa i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Qualora invece il veicolo venga recuperato prima dell'indennizzo:

- se non è pervenuta alla Società, la proposta di riacquisto di un altro veicolo, la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subito dal veicolo in occasione del sinistro;
- se è già pervenuta alla Società la proposta di riacquisto di un altro veicolo, la Società procederà alla liquidazione del danno secondo quanto indicato all'art. 17.

Nel caso di mancato riacquisto di un altro veicolo, l'Assicurato ha facoltà di chiedere, e la Società di concedere, entro un mese dall'avvenuto recupero, che il veicolo rimanga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l'importo eventualmente riscosso a titolo di indennizzo, dedotti i danni parziali.

Art. 21) RELITTO

Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, la Società ha la facoltà di acquisire i diritti sui residui del sinistro. A richiesta della Società, l'Assicurato dovrà fornire delega alla rottamazione e produrre il certificato di radiazione del veicolo dal PRA rilasciato dall'ACI, attestante la cessazione della circolazione del veicolo assicurato per rottamazione.

Art. 22) VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO

Poiché il premio del programma assicurativo A. FORMULA FULL e B. FORMULA LIGHT è determinato anche in base alla residenza o alla sede legale del proprietario del veicolo, il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti a dare immediata comunicazione per iscritto alla Società del cambiamento di residenza o di sede. In caso di mancata o ritardata comunicazione si applicano gli scoperti, le franchigie, e i limiti di risarcimento di cui all'art. 13 previsti per il luogo di residenza o di sede al momento del sinistro.

Art. 23) ASSISTENZA IN VIAGGIO (garanzia non operante per i veicoli elettrici)

La Società ha affidato la gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste dal presente art. 23) a INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. — Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Carlo Pesenti 121, 00156 Roma.

Centrale operativa

Per richiedere le prestazioni di assistenza viene utilizzata un'apposita struttura costituita da personale tecnico e medico, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, denominata Centrale Operativa **ASSISTENZA in VIAGGIO** raggiungibile al numero verde



(dall'estero: +39.0642115571) fax +39.064740742

Le prestazioni di assistenza devono essere richieste, telefonicamente o via fax nel momento in cui si verifica il sinistro o quando l'Assicurato ne ha conoscenza, direttamente alla Centrale Operativa ASSISTENZA in VIAGGIO. Questa Centrale, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato e organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste dalle Condizioni di assicurazione.

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

23.1 SOCCORSO STRADALE E TRAINO

Nel caso in cui il veicolo assicurato non sia in grado di procedere con i propri mezzi a seguito di guasto, incidente, o danno previsto dal contratto, la Centrale Operativa provvederà tenendo i costi a carico della Società (e senza franchigia) a fare effettuare sul posto gli interventi d'urgenza necessari, oppure organizzerà il traino del veicolo stesso fino alla Rete venditrice, qualora questa si trovi **nel raggio di 50 km dal luogo di fermo. Oltre i 50 km, il veicolo verrà trainato fino al punto di assistenza RENAULT, NISSAN, INFINITI o DACIA più vicino.** L'Assicurato può inoltre richiedere di essere trainato alla Rete venditrice anche se oltre 50 km, sostenendo le spese solo per i chilometri eccedenti, usufruendo di tariffe preferenziali.

23.2 RECUPERO DIFFICOLTOSO DEL VEICOLO FUORIUSCITO DALLA SEDE STRADALE

Nel caso in cui il veicolo assicurato a causa di uno degli eventi previsti all'art. 23.1 sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potersi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale tenendo a carico della Società il relativo costo fino ad **un massimo di € 260,00** per sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla Centrale Operativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento. Sono esclusi dalla prestazione e quindi restano a carico dell'Assicurato i costi degli eventuali pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.

23.3 AUTO IN SOSTITUZIONE

Qualora il veicolo assicurato risulti inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, oppure se per essere riparato richiede **oltre tre ore di manodopera o il tempo di immobilizzo del veicolo superi le 24 ore**, la Centrale Operativa, metterà a disposizione dell'Assicurato presso una stazione di noleggio ad essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e gli orari di apertura della Società di autonoleggio e con le modalità applicate dalla stessa, un'autovettura di cilindrata compresa tra 1100 cc. e 1300 cc. per un periodo massimo di:

- 5 gg. a chilometraggio illimitato per danni parziali la cui riparazione non viene eseguita presso la Rete; 15 gg. se la riparazione viene eseguita presso la Rete;
- 30 gg. a chilometraggio illimitato in caso di danno totale del veicolo ed in caso di riacquisto come previsto dall'art. 14.1.A; 15 gg. in caso di non riacquisto. In caso di furto totale del veicolo assicurato deve essere prodotta alla Centrale Operativa la copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di polizia.

A carico dell'Assicurato restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazio-

ni aggiuntive a quelle già prestate con l'autovettura messa a disposizione. Previa autorizzazione della Centrale Operativa l'Assicurato può trattenere l'autovettura oltre il limite di giorni previsto dall'assicurazione, con costi a suo carico ma usufruendo di tariffe preferenziali. Il veicolo a noleggio può anche essere fornito direttamente dalla Rete, previa espressa autorizzazione del CENTRO ASSISTENZA CLIENTI di cui all'art. 10 delle Condizioni di assicurazione.

23.4 INVIO PEZZI DI RICAMBIO (OPERANTE SOLO ALL'ESTERO)

Qualora a seguito di incidente, guasto o danno previsto dal contratto, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua ripa razione non possano essere reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso la Rete. Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Società.

23.5 TAXI PER RITIRARE L'AUTO IN SOSTITUZIONE

La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il tragitto in taxi dell'Assicurato al luogo indicato dalla Centrale Operativa presso il quale viene organizzato il noleggio del veicolo, tenendo i costi a carico della Società, **fino alla concorrenza di € 52,00.**

23.6 SPESE DI RIENTRO O RIMPATRIO DEGLI OCCUPANTI IL VEICOLO

Nel caso in cui, in conseguenza di guasto o di un incidente o danno previsto dal contratto, il tempo necessario per le riparazioni superi le 8 ore o il tempo di immobilizzo del veicolo superi le 36 ore (se giacente in Italia) o 5 giorni (se giacente all'estero) certificati da un centro autorizzato RENAULT, NISSAN, INFINITI o DACIA o convenzionato con la Centrale Operativa ovvero in caso di furto del veicolo stesso purché sia fatta regolare denuncia presso le Autorità competenti, la Centrale Operativa provvederà a mettere a disposizione degli Assicurati occupanti il veicolo un biglietto di viaggio (in prima classe in treno e in classe turistica in aereo, senza franchigia né limite di risarcimento) per permettere ad essi di raggiungere la propria abitazione o di proseguire il viaggio, fermo restando in questo caso che l'esposizione della Società non potrà essere superiore alle spese di rientro o rimpatrio degli Assicurati.

23.7 RECUPERO DEL VEICOLO

Nel caso di un incidente, di danno previsto dal contratto o di un guasto occorso al veicolo assicurato che determini il tempo di immobilizzo di cui al precedente punto, ovvero in caso di furto del veicolo stesso con successivo ritrovamento e qualora, nel frattempo, si fosse già provveduto al rientro o rimpatrio del o degli Assicurati, la Centrale Operativa provvederà a mettere a disposizione dell'Assicurato, o di una persona da lui prescelta, un biglietto di viaggio (in

prima classe in treno e in classe turistica in aereo, senza franchigia né limite di risarcimento) per recarsi sul luogo dove è stato riparato il veicolo per ricondurlo alla propria abitazione.

Viceversa, nel caso di ritrovamento del veicolo assicurato successivo a furto, l'Assicurato potrà richiedere alla Centrale Operativa che disponga la riconsegna del veicolo alla propria residenza o presso il Centro Convenzionato RENAULT, NISSAN, INFINITI o DACIA più vicino alla residenza, **purché ciò avvenga durante i due mesi successivi alla data del furto e a condizione che il veicolo sia ancora di proprietà dell'Assicurato.**

Il recupero avverrà utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati, tenendo i costi a carico della Società, così come quelli per le eventuali spese di rimessaggio, dalla data di richiesta di recupero inoltrata alla Centrale Operativa.

23.8 RIMPATRIO DEL VEICOLO DALL'ESTERO

Qualora a seguito di incidente, di danno previsto dal contratto o guasto, il veicolo assicurato resti immobilizzato e **ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni**, la Centrale Operativa ne organizzerà il rimpatrio utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso, nonché quelle di giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Centrale Operativa sono a carico della Società, fino alla concorrenza del valore commerciale in Italia del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell'Assicurato i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.

23.9. INVIO DI UN'AUTOAMBULANZA

Qualora, a seguito di incidente stradale che abbia interessato il veicolo assicurato, i suoi occupanti necessitino di un trasferimento al più vicino posto di pronto soccorso, la Centrale Operativa provvede ad inviare un'autoambulanza, tenendo i costi a carico della Società, **fino ad una concorrenza massima di 200 Km. Sono esclusi i trasferimenti da una Struttura sanitaria ad un'altra.**

23.10 RIMPATRIO SANITARIO (OPERANTE SOLO ALL'ESTERO)

Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, le condizioni degli occupanti del veicolo stesso, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il loro trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla loro residenza, la Centrale Operativa organizza il rientro degli occupanti il veicolo assicurato con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dei pazienti:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica eventualmente in barella;

- treno prima classe, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato a spese della Società inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa.

La Centrale Operativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro si sia verificato nei Paesi Europei. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono agli occupanti del veicolo assicurato di proseguire il viaggio.

23.11 MEDICO ONLINE

L'Assicurato, mettendosi in comunicazione con il servizio medico della Centrale Operativa, potrà ricevere consigli ed indicazioni sui primi provvedimenti d'urgenza da adottare, a seguito di infortunio o malattia. Non verranno fornite diagnosi o prescrizioni mediche.

23.12 SPESE DI PERNOTTAMENTO IN ALBERGO

La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il pernottamento in albergo degli occupanti del veicolo assicurato tenendo a carico della Società le relative spese **fino ad un massimo di 3 giorni e con un limite di € 80,00 per ciascuna persona nel caso che, in seguito a guasto o incidente o danno previsto dal contratto, il tempo necessario per le riparazioni del veicolo superi le 3 ore od il tempo d'immobilizzo superi le 24 ore.**

23.13 ANTICIPO DI DENARO ALL'ESTERO

Nel caso in cui l'Assicurato debba far fronte ad un imprevisto esborso di denaro (in seguito ad un guasto, un incidente o danno previsto dal contratto), la Centrale Operativa potrà fare pervenire sul posto detto importo a titolo di prestito **fino ad un massimo di € 2.600,00 a condizione che l'Assicurato possa fornire adeguate garanzie bancarie o d'altro tipo per la restituzione dell'anticipo.** L'Assicurato dovrà rimborsare l'importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.

23.14 ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO

La Centrale Operativa, in conseguenza di un sinistro derivante dalla circolazione del veicolo assicurato, provvederà, nel caso in cui venga richiesto dalle Autorità estere il versamento di una cauzione penale, a mettere a disposizione dell'Assicurato l'importo della cauzione **fino a concorrenza di € 5.200,00, a condizione che l'Assicurato possa fornire adeguate garanzie bancarie o d'altro tipo per la restituzione dell'anticipo.** L'Assicurato dovrà rimborsare l'importo anticipato entro 3 mesi dalla data di messa a disposizione.

23.15 ANTICIPO SPESE LEGALI ALL'ESTERO

La **Centrale Operativa**, in conseguenza di un sinistro derivante dalla circolazione del veicolo assicurato, provvederà ad anticipare le spese per gli onorari dei rappresentanti legali ai quali l'Assicurato potrà rivolgersi per la sua difesa in sede penale, **fino a concorrenza di € 1.100,00,**

a condizione che l'Assicurato possa fornire adeguate garanzie bancarie o d'altro tipo per la restituzione dell'anticipo. L'Assicurato dovrà rimborsare l'importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.

23.16 INTERPRETE ALL'ESTERO

Nel caso di fermo o arresto in seguito ad incidente stradale, qualora l'Assicurato si trovasse in difficoltà per problemi di lingua, la Centrale Operativa metterà a Sua disposizione un interprete. La relativa spesa è a carico della Società **fino alla concorrenza di € 520,00.**

23.17 AUTISTA A DISPOSIZIONE IN ITALIA

Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo per malattia, infortunio, oppure gli sia stata ritirata la patente e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, mette a disposizione a proprie spese un autista per ricondurre il veicolo, con a bordo gli eventuali passeggeri nei limiti dei posti previsti dalla carta di circolazione, fino alla residenza dell'Assicurato secondo l'itinerario più breve.

Restano sempre a carico dell'Assicurato tutte le spese di carburante, dei pedaggi in genere (autostrade e simili) nonché dei traghetti, per il rientro del veicolo.

23.18 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Tutte le prestazioni devono essere richieste telefonicamente nel momento in cui si verifica il sinistro o quando l'Assicurato ne ha conoscenza, direttamente alla Centrale Operativa. Qualora l'Assicurato non abbia preso contatti per qualsiasi motivo con la Centrale Operativa, la Società non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non fornite direttamente o non espressamente autorizzate dalla Centrale stessa.

23.19 ESCLUSIONI

Sono esclusi dalle garanzie di Assistenza:

- i veicoli a noleggio o di trasporto pubblico;
- gli incidenti o guasti occasionati durante la circolazione fuoristrada;
- i danni provocati con dolo dall'Assicurato o dalle persone di cui egli deve rispondere;
- le prestazioni o spese non autorizzate specificatamente dalla Centrale Operativa. Sono del pari esclusi i danni verificatisi in conseguenza di:
- guida in stato di ebbrezza, ovvero di alterazione determinata da uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci od allucinogeni;
- partecipazione ad attività illecite, oppure partecipazione a corse, scommesse, gare e competizioni;
- impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato a causa di operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o di interventi sulla carrozzeria indipendenti dall'accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto.

ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI ALL'AUTOVEICOLO

A. GENERALITÀ DELL'ASSICURANDO E DATI IDENTIFICATIVI DELL'AUTOVEICOLO

Il Sig./
la Spett. _____

residente in _____ telefono _____

CAP _____ città _____ prov. _____

P.I./Cod.fisc. _____ e-mail: _____

acquirente dell'autoveicolo _____ modello _____ targato _____

data d'immatricolazione al PRA _____ giorno _____ mese _____ anno _____ il valore assicurato è quello riportato nella fattura d'acquisto con applicazione del deprezzamento di cui all'art. 14.1

B. ASPETTATIVE DELL'ASSICURANDO

- desidera attivare delle coperture assicurative contro i danni subiti dall'autoveicolo sopra identificato? SI ☐ NO ☐
- la scelta effettuata fra le varie garanzie offerte risponde ai suoi desideri di copertura? SI ☐ NO ☐
- sulla base delle informazioni fornitigli dall'intermediario ritiene adeguate alle sue esigenze assicurative le coperture assicurative prescelte? SI ☐ NO ☐

C. GARANZIE RICHIESTE

L'Assicurando intende pertanto assicurare il suddetto autoveicolo (in base alle condizioni riportate nell'allegato Fascicolo Informativo Mod. ASS.01 ed. 01/2018) scegliendo una delle Formule A o B – con, al caso, una delle garanzie opzionali C o D e una o più garanzie aggiuntive – e barrando le rispettive caselle:

☐ A – FORMULA FULL INCENDIO, FURTO, RAPINA, ATTI VANDALICI, EVENTI NATURALI, GARANZIE ACCESSORIE, ASSISTENZA IN VIAGGIO E VEICOLO IN SOSTITUZIONE (LE GARANZIE DI ASSISTENZA NON SONO VALIDE PER I VEICOLI ELETTRICI)	☐ B – FORMULA LIGHT INCENDIO, FURTO TOTALE O PARZIALE, RAPINA	☐ C – COLLISIONE GARANZIA OPZIONALE (a complemento della Formula A o B) URTO CON ALTRO VEICOLO IDENTIFICATO	☐ D – KASKO GARANZIA OPZIONALE (a complemento della Formula A o B) URTO CONTRO QUALSIASI OSTACOLO
GARANZIE AGGIUNTIVE: ☐ VALORE A NUOVO (durata _____ mesi dalla data di decorrenza) ☐ FURTO DELLA MERCE TRASPORTATA ☐ 2SAFE FULL ☐ 2SAFE BASIC		☐ SUL VEICOLO È INSTALLATO UN ANTIFURTO SATELLITARE	

l'assicurazione decorrerà dalle 8.00 del _____ e scadrà dopo _____ mesi

Il premio di euro* _____ di cui per imposte euro _____ deve essere versato in unica soluzione all'inizio dell'assicurazione.

* sul premio relativo a Formule promozionali di durata poliennale è stato applicato lo sconto del _____ % sul listino in vigore.

☐ Autorizzo RCI Banque S.A. ad addebitare _____ l'importo mensile di euro _____ per la durata di _____ mesi sul mio conto corrente IBAN _____

D. DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA

DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA DELLA COPERTURA PRESCELTA:

Io sottoscritto dichiaro di essere stato messo al corrente delle caratteristiche, della durata, dei costi, dei limiti della copertura e di ogni altro elemento utile ad acquisire un'informazione completa e corretta e pertanto esprimo la volontà di aderire alla Polizza Collettiva stipulata da RCI Banque S.A. (in base alle condizioni riportate nell'allegato Fascicolo Informativo Mod. ASS.01 ed. 01/2018) come sopra indicato nella sezione C – Garanzie richieste.

L'ASSICURATO



In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 49, III comma, del Regolamento n. 5 del 16/10/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa l'Assicurato dichiara di aver preso visione e ricevuto l'Informativa relativa (Modulo 7A), la dichiarazione da cui risultano i dati essenziali dell'Intermediario e della sua attività (Modulo 7B), la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione (Mod. ASS.01 ed. 01/2018) e di approvarne specificatamente le disposizioni. Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C., il sottoscritto dichiara di approvare i seguenti punti delle Condizioni di Assicurazione (Mod. ASS.01 ed. 01/2018): art. 1 (Oggetto dell'assicurazione); art. 1.1 (Clausola di delega); art. 2 (Modalità per rendere operative le garanzie); art. 6 (Durata del contratto – Proroga tacita); artt. 9 A.1, 12, 13, 14, 23, 19 (Delimitazioni); artt. 16, 18, 20, 23 (Obblighi in caso di sinistro); art. 19 (Procedura per la valutazione del danno).

L'ASSICURATO



L'ASSICURATO dichiara di aver ricevuto il Fascicolo Informativo (Mod. ASS.01 ed. 01/2018)



FIRMARE ANCHE SUL RETRO

RCI BANQUE S.A. dà atto che il suddetto autoveicolo è stato incluso fra quelli assicurati con la Polizza Collettiva n. 8426993/4. L'effetto della garanzia è quello sopra indicato a condizione che il premio sia stato pagato; in caso contrario la garanzia si attiverà automaticamente alle ore 24 del giorno del pagamento.

RCI BANQUE S.A. Succursale Italiana
Il Rappresentante Legale

Nota importante: Il presente documento contiene l'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 DL n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e recepisce le novità introdotte dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Qualora, in occasioni precedenti o tramite altri documenti, Lei avesse già rilasciato il consenso per il trattamento dei Suoi dati personali alla nostra Società, La informiamo che il presente documento sostituisce integralmente le precedenti informative privacy e ha valore per tutti i rapporti assicurativi, in essere e futuri, con la Società.

INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 DL n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni - Codice in materia di protezione dei dati personali edizione 01/2016

A) Trattamento dei dati personali (1) Al fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero al fine di poter soddisfare, nell'ambito degli obblighi derivanti dal contratto, le Sue richieste in qualità di terzo danneggiato, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati acquisiti presso di Lei o presso altri soggetti (2) nonché dati da acquisire forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (3) e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi da parte della nostra Società e di terzi a cui i dati verranno pertanto comunicati, ovvero per poter soddisfare, nell'ambito degli obblighi derivanti dal contratto, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato (4). Il consenso che Le chiediamo si estende anche ai dati sensibili e alle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), nei limiti sopra indicati e nell'ambito delle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Per la sola finalità di gestione e liquidazione dei sinistri i Suoi dati potranno essere trattati da MMA IARD S.A./MMA IARD Assurances Mutuelles e da MACH 1 S.r.l. quale titolare per tale ambito di trattamento. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e le nostre Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente assicurativa o aventi natura pubblica che operano – in Italia o all'estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (6), in parte anche in funzione meramente organizzativa. Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti, le comunicazioni e i trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornire, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Inoltre, i dati raccolti, trattati in modo lecito e secondo correttezza, saranno utilizzati, previo Suo consenso per: verificare il livello di soddisfazione della clientela; proporre eventuali nuove offerte di estensione del servizio erogato; per la comunicazione commerciale, l'offerta di prodotti o servizi, l'invio di materiale pubblicitario, il compimento di ricerche di mercato da parte di MACH 1 o di altre società appartenenti al medesimo gruppo, attraverso lettere, telefono, posta elettronica, etc.; la comunicazione commerciale, l'offerta di prodotti o servizi, l'invio di materiale pubblicitario, il compimento di ricerche di mercato da parte di società terze – a cui i dati stessi potranno essere ceduti - attraverso lettere, telefono, posta elettronica, etc.

B) Modalità di uso dei dati personali - I dati sono trattati dalla nostra Società (7) – titolare del trattamento – solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornire i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore ovvero per poter soddisfare, nell'ambito degli obblighi derivanti dal contratto, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato, nonché, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati – in Italia o all'estero – per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa. Nelle nostre Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all'estero – che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (8); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

C) Diritti dell'interessato - Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso MMA IARD S.A./MMA IARD Assurances Mutuelles/MACH 1 o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (9). Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al Centro Assistenza Clienti MMA IARD S.A./MMA IARD Assurances Mutuelles / MACH 1 S.r.l. – Via Vittor Pisani n. 13, 20124 Milano – Numero Verde 800 085552. Sulla base di quanto sopra [lettere A) B) C] e relative Note, Lei può esprimere il consenso – per gli specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dalle nostre Società e per gli altrettanto specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dai soggetti della "catena assicurativa", compresi quelli utilizzati da parte MMA IARD S.A./MMA IARD Assurances Mutuelles e MACH 1 S.r.l. anche dalle Società del Gruppo, dalle rispettive Reti Commerciali, nonché dai partner assicurativi/commerciali, e/o comunicati a terzi che svolgono attività commerciali e promozionali per finalità di marketing, ivi compreso l'invio di materiale illustrativo relativo ai servizi ed ai prodotti commercializzati – apponendo la Sua firma nell'apposito spazio sul Modulo di Adesione al programma assicurativo.

NOTE

- 1) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
- 2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti e broker di assicurazione e loro partner commerciali, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali (quali Concessionari o Officine); organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.
- 3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
- 4) Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice e successive modifiche ed integrazioni, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose
- 5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
- 6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
 - assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici; autotifine; concessionarie; centri di demolizione di autoveicoli;
 - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
 - società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllate, collegate nonché controllante e sue rispettive controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
 - ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c.a.r.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato nell'informativa.
- 7) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice e successive modifiche ed integrazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
- 8) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa.
- 9) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice e successive modifiche ed integrazioni. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

L'ASSICURATO



Fatto a

, il

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI (Mod. 7A)

Al sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del Regolamento n. 5 del 16/10/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto consegnano al contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento IVASS) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed a ogni altro elemento utile a fornire un'informazione completa e corretta;
- sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
- consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 - assemi bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 - ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al punto 2.2 delle Condizioni di Assicurazione;
 - denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settentecocinquanta euro annui per ciascun contratto. Il limite massimo per pagamenti cumulativi è pari a 2.999,99 euro.

INFORMAZIONI RESE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHÉ IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE (Mod. 7B)**AVVERTENZA**

Al sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTI I**A) INFORMAZIONI GENERALI SULL'INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE E SULLA BANCA CHE INTERMEDIA IL CONTRATTO****A.1) Dati relativi all'intermediario iscritto in sez. E del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI)**

Cognome e nome / Denominazione / Ragione sociale dell'intermediario Broker	
Numero di iscrizione nel registro	
Sezione di registro dell'intermediario	E
Data di iscrizione dell'intermediario	
Sede operativa/Sede legale dell'intermediario	
Recapito telefonico dell'intermediario	
Indirizzo di posta elettronica dell'intermediario	

A.2) Dati relativi all'intermediario Banca iscritto all'elenco annesso al registro degli intermediari assicurativi operante in Italia in libertà di stabilimento con sede legale in altri stati membri dell'Unione Europea per i quali è svolta l'attività

Cognome e nome / Denominazione / Ragione sociale dell'intermediario Banca	RCI Banque S.A.
Stato membro in cui l'intermediario è registrato	Francia
Indirizzo internet al quale è possibile consultare il registro dello Stato membro d'origine	www.orias.fr
Numero di registrazione nello Stato membro d'origine e sede legale	07 023 704 – 14 Avenue Du Pavé Neuve 93168 Noisy Le Grand
Autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine	ORIAS
Sede secondaria nel territorio della Repubblica e Responsabile	Via Tiburtina n. 1159 – 00156 Roma – Dott. Stephano Valerio
Data di inizio dell'attività di intermediazione nel territorio della Repubblica Italiana	27 giugno 2007
Recapito telefonico dell'intermediario	06 - 41773308
Indirizzo internet dell'intermediario	www.fiiren.it
Indirizzo E-mail	clienti@rcibanque.it
Responsabile dell'intermediario	Dott. Stephano Valerio

I dati identificativi e di iscrizione dell'intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it) – Autorità Competente alla Vigilanza – IVASS Via del Quirinale 21 00187 ROMA.

Le specifiche attività di intermediazione svolte dalla Banca nell'ambito dell'intermediazione del presente prodotto riguardano la presentazione e proposta del contratto.

B) INFORMAZIONI GENERALI SULL'INTERMEDIARIO AGENTE

Cognome e nome / Denominazione / Ragione sociale dell'Agente	Mach1 S.r.l.
Numero di iscrizione nel registro	A000317603
Data di iscrizione dell'intermediario	15 settembre 2009
Sezione in cui opera	A (Agente)
Sede operativa / Sede legale dell'intermediario	Via Vittor Pisani, 13 20124 Milano
Recapito telefonico dell'intermediario	02 30465068
Denominazione sociale dell'impresa di assicurazioni	MMA Iard S.A. e MMA Iard Assurances Mutuelles
Indirizzo internet dell'intermediario	www.mach-1.it
Indirizzo E-mail	info@mach-1.it
Autorità di Vigilanza competente	IVASS

I dati identificativi e di iscrizione dell'intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it) – Autorità Competente alla Vigilanza – IVASS Via del Quirinale 21 00187 ROMA.

Le specifiche attività svolta dall'Agente, nell'ambito dell'intermediazione del presente prodotto, riguardano il controllo e la verifica della documentazione contrattuale sottoscritta dal cliente e tutte le attività che possono essere definite di post-vendita.

C) INFORMATIVA SULLA COLLABORAZIONE FRA GLI INTERMEDIARI.

Si segnala che, oltre alla intermediazione di RCI Banque S.A. e MACH 1 S.r.l., l'intermediario MANSUTTI S.p.A. fornisce supporto nella intermediazione della polizza collettiva, senza attività di intermediazione delle adesioni alla stessa o di gestione dei sinistri: MANSUTTI S.p.A., Via Fabio Filzi 27, 20124 Milano (MI), numero iscrizione RUI B000118869 (sito www.mansutti.it). Per i reclami riguardanti l'attività di Mach 1 S.r.l. l'assicurato deve inviare comunicazione scritta con raccomandata a/r ai recapiti sopra indicati.

PARTE II

A. INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSE DELL'INTERMEDIARIO BANCA

- i. R.C.I. Banque detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto delle imprese di assicurazione R.C.I. Life Limited e R.C.I. Insurance Limited;
- ii. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti al voto della Banca.

Con riguardo al contratto proposto la Banca dichiara di proporre contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

B. INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSE DELL'INTERMEDIARIO AGENTE

- i. Mach 1 S.r.l. non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione di cui ha avuto incarichi di intermediazione assicurativa;
- ii. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti al voto dell'agente.
- iii. Mach 1 S.r.l. con riguardo al contratto proposto, dichiara di prospettare contratti in assenza di obblighi contrattuali che le impongano di presentare esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Il cliente ha quindi diritto di chiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l'agente ha o potrebbe avere rapporti d'affari.

PARTE III

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

- a) Da parte della Banca:
 - I premi versati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese costituiscono patrimonio autonomo e separata dal patrimonio dell'intermediario stesso;
 - L'attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di Assicurazione di Responsabilità Civile che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b) Da parte dell'Agente:
 - I premi versati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese costituiscono patrimonio autonomo e separata dal patrimonio dell'intermediario stesso;
 - L'attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di Assicurazione di Responsabilità Civile che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Il Contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha la facoltà di inoltrare reclamo per iscritto con lettera raccomandata a/r alla RCI Banque S.A. o via email alla posta certificata rcicustomer@legalmail.it o all'impresa di assicurazione. Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, il cliente può rivolgersi all'IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa preponente.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Vi informiamo che i dati personali da Voi forniti a RCI Banque e Mach 1 S.r.l. verranno trattati con la massima attenzione per quanto concerne gli aspetti di riservatezza e sicurezza.

- o I dati forniti saranno trattati esclusivamente per consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale con Voi instaurato, finalizzato all'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa per le quali RCI e Mach 1 S.r.l. sono autorizzate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia;
- o Il conferimento dei dati è facoltativo (salvo quanto sia richiesto da specifiche normative di legge), tuttavia un eventuale Vostro rifiuto di consentirne il trattamento potrebbe comportare l'impossibilità di proseguire il rapporto di cui al punto precedente;
- o I dati forniti non saranno diffusi o ceduti a terzi ma potranno essere comunicati ad altri soggetti (anche fuori dal territorio nazionale) che contribuiscono al regolare svolgimento del rapporto contrattuale con Voi instaurato (assicuratori, coassicuratori, riassicuratori; agenti, subagenti, produttori; periti, consulenti, legali; società di servizi, organismi associativi e di controllo del settore etc.);
- o In ogni momento potrete esercitare il diritto di controllo, correzione, cancellazione dei Vostri dati e opposizione al trattamento degli stessi inviando richiesta agli intermediari.



FORMULA FULL

Furto totale o parziale e rapina (compresi i danni arrecati nel tentativo di rubare cose contenute nel veicolo).

Incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante contenuto nel veicolo.

Soccorso stradale, traino, auto in sostituzione (fino a 30 giorni in caso di perdita totale) e altre prestazioni di assistenza in viaggio.

Altre garanzie accessorie, fra cui: atti vandalici, caduta di grandine, rottura dei cristalli.



FORMULA LIGHT

(applicabile all'interno di specifiche Campagne di vendita)

Furto totale o parziale e rapina (compresi i danni arrecati nel tentativo di rubare cose contenute nel veicolo).

Incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante contenuto nel veicolo.

GARANZIE OPZIONALI



COLLISIONE

Danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di **scontro con altro veicolo** identificato.



KASKO

Danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di scontro con altro veicolo, nonché in conseguenza di **urto contro ostacoli fissi o mobili**, di ribaltamento o uscita di strada.

GARANZIA AGGIUNTIVA



2SAFE (Full o Basic)

Indennizzi aggiuntivi (anche per spese mediche) in caso di perdita totale del veicolo.



VALORE A NUOVO

Non è applicato per la durata di questa garanzia il degrado per vetustà del veicolo.



MERCE TRASPORTATA

(applicabile all'interno di specifiche Campagne di vendita)

Il furto della merce trasportata avvenuto congiuntamente al furto del veicolo assicurato.

FINRENAULT



in collaborazione con

mansutti
DAL 1925 DIAMO CERTEZZA AL DOMANI